

## PROVINCIA DI BIELLA

Settore Ambiente e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: GIORGIO SARACCO

### DETERMINAZIONE N. 1586 IN DATA 22/06/2011

**Oggetto: Battiana S.r.l. – Art. 12 D.Lgs. n. 387/2003. - Autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 998,00 kWp, nel Comune di Cossato e Lessona - località Battiana.**

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì 22/06/2011.

Vista la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 presentata dalla Battiana S.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con potenza pari a 998,00 kWp, nel Comune di Cossato e Lessona - località Battiana, in data 22/04/2011 con nota ns. prot. n. 20785.

Dato atto:

- che questa Amministrazione in seguito alla richiesta richiamata al punto precedente ha avanzato richiesta di integrazione con nota ns. prot. n. 22706 del 05/05/2011 allo scopo di avere la documentazione idonea per avviare il procedimento;
- che la documentazione richiesta è stata successivamente trasmessa dal proponente ed è pervenuta con la comunicazione del 17/05/2011 (ns. prot. n. 25863 del 19/05/2011) e del 23.05.2011 (ns. prot. n. 26355);
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1348 del 25/5/2011, questa Amministrazione provvedeva ad indire apposita Conferenza dei Servizi allo scopo di espletare le competenze derivanti dal procedimento amministrativo oggetto del presente atto;
- che con nota n. 27149 del 26/05/2011 questa Amministrazione provvedeva a formalizzare l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 presentata dalla Società Battiana s.r.l.

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi nella data del 14 Giugno 2011.

Considerato che, la seduta della Conferenza dei Servizi del 14/06/2011 ha concluso il procedimento istruttorio, attraverso la raccolta dei pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di analoga natura dei soggetti intervenuti. Le risultanze della conclusione del procedimento sono documentate nel verbale della seduta medesima.

Durante tale seduta sono stati raccolti i pareri finalizzati al rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 contenente i seguenti atti di assenso:

- permesso di Costruire del Comune di Cossato ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001
- nulla osta acustico del Comune di Cossato ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
- permesso di Costruire del Comune di Lessona ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
- nulla osta acustico del Comune di Lessona ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
- nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259;
- nulla osta comunale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità comunale – via Castelletto Cervo.

Si opera qui di seguito, alla luce delle risultanze del Verbale della Conferenza dei Servizi della seduta conclusiva del 14.06.2011 – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima.

**Provincia di Biella:** Parere favorevole con prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria; Autorizzazioni concesse: nessuna.

**Comune di Cossato:** non presente. Parere favorevole scritto con prescrizioni.  
Autorizzazioni concesse:

- Permesso per Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95;
- nulla osta comunale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità comunale – via Castelletto Cervo.

**Comune di Lessona:** presente. Autorizzazioni concesse:

- Permesso per Costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.
- Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95;

**ENEL s.p.a.:** non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi senza diritto di voto.

**GSE s.p.a.:** non presente. Partecipa alla Conferenza dei Servizi senza diritto di voto.

**Ufficio delle Dogane:** non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

**A.R.P.A. Piemonte Dip.to Biella:** presente. Parere favorevole con prescrizioni.  
Parere di supporto tecnico ai fini della concessione del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 L. 447/95.

**A.S.L. BI di Biella:** non presente; Autorizzazioni concesse: nessuna.

**Regione Piemonte:** non presente. - Autorizzazione concessa: nessuna.

**Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni:** non presente. Parere favorevole scritto con rilascio del nulla osta ed assegnazione di prescrizioni Autorizzazione concessa: nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259.

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco:** non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

**Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie:** non presente. Parere favorevole scritto con prescrizioni. Autorizzazione concessa: nessuna.

**Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte:** non presente. Autorizzazione concessa: nessuna.

Dato atto che:

- nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi predetta non sono state manifestate posizioni di dissenso;
- la valutazione delle posizioni prevalenti è effettuata come segue:

a) parere positivo espressamente manifestato nel corso della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi da parte di:

- Provincia di Biella;
- Comune di Cossato;
- Comune di Lessona;
- A.R.P.A. Piemonte Dipartimento di Biella;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie.

b) parere positivo acquisito a causa dell'assenza dell'Ente o soggetto deputato a manifestarlo (così come espressamente prescritto dal comma 7 art. 14-ter "*Lavori della Conferenza dei Servizi*"), da parte di:

- Ufficio delle Dogane di Biella;
- ASL di Biella Dipartimento Prevenzione;
- Regione Piemonte;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del Piemonte.

Preso atto:

- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso della seduta della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alla seduta della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante del relativo verbale;

Viste le risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi del 14/06/2011; considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Le attività di scavo o scotico previste in progetto dovranno essere eseguite con assistenza archeologica continuativa senza oneri per la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie.
2. Vista l'estensione dell'area di intervento si ritiene opportuna, al fine di evitare per quanto possibile rinvenimenti fortuiti in corso d'opera, con conseguente rallentamento delle operazioni di cantiere e possibili aggravii dei costi di realizzazione, la predisposizione di sondaggi limitati ed opportunamente disposti da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e da effettuarsi preventivamente all'avvio di tutte le operazioni di cantiere.
3. In caso di rinvenimenti di particolare interesse potranno essere richiesti, anche in corso d'opera, varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'idonea documentazione e conservazione dei reperti.
4. in occasione di eventuali reinterri si dovrà rispettare la stratigrafia del terreno, utilizzando il sottosuolo argilloso per colmare le depressioni più profonde, mantenendo in superficie il terreno di qualità.
5. Comunicazioni:  
Prima di dare corso ai lavori dovrà essere dato preavviso scritto di tre giorni, al Settore Area Tecnica - Ufficio Viabilità del Comune di Cossato, anche mediante fax al n. 015

9893333 o e-mail all'indirizzo [viabilità@comune.cossato.bj](mailto:viabilità@comune.cossato.bj). In caso di somma urgenza motivata, comunicata verbalmente e seguita da immediata comunicazione scritta, mediante telegramma o fax, il suddetto termine è derogabile, fermi restando tutti gli altri obblighi ed adempimenti.

L'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata, a cura dell'esecutore, all'Ufficio Viabilità, ed al Corpo di Polizia Municipale, entro il perentorio termine di giorni cinque.

Ai fini dello svincolo della somma posta a garanzia del perfetto ripristino, unitamente alla fine dei lavori sarà necessario comunicare le coordinate bancarie (codice IBAN) per il rimborso tramite bonifico bancario.

6. Validità e garanzie:

La autorizzazione avrà validità di sessanta giorni dalla data di notifica della stessa; qualora i lavori relativi non fossero ultimati, dovrà essere richiesta una proroga, che potrà essere al massimo di sessanta giorni. Nell'eventualità che i lavori, invece, non fossero iniziati si dovrà richiedere una nuova autorizzazione.

Il richiedente l'autorizzazione sarà responsabile per un periodo di sei mesi dalla data di ultimazione del ripristino del suolo, di qualsiasi inconveniente, incidente o danno arrecato dal comune ed a terzi, in dipendenza dei lavori che si verificassero in detto periodo e terrà rilevato il Comune da ogni molestia, azione legale e richiesta di risarcimento che venissero promosse dai danneggiati o infortunati; trascorso tale periodo e verificato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, sarà svincolata la cauzione.

7. Operazioni di cantiere:

Per la segnalazione del cantiere, si operi secondo le prescrizioni del codice stradale D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 495/92.

Gli scavi non dovranno essere mantenuti a cielo aperto nelle ore notturne.

Nel caso di manto bituminoso la demolizione della sede stradale dovrà essere eseguita attraverso l'utilizzo di attrezzo a lama rotante (klipper), con taglio dell'intero spessore del manto bitumato, in modo da rendere la striscia oggetto dei lavori indipendente dal restante corpo stradale.

Il riempimento degli scavi dovrà essere effettuato esclusivamente con materiale stabilizzato, completamente privo di residuo terroso, a strati dello spessore massimo di cm 30 perfettamente pigiati a rifiuto.

Si provvederà quindi al ripristino della pavimentazione originaria, attraverso l'impiego di ditte o personale qualificati.

Nel caso di manto bituminoso si procederà alla ricostruzione della massicciata di spessore pari a cm. 20 opportunamente rullata ed alla formazione dello strato di base in misto granulare bitumato dello spessore compreso di cm. 12 (tout – venant).

Seguirà il rifacimento del tappeto di usura (ripristino definitivo) dello spessore medio di cm. 3 compreso, entro i successivi trenta giorni al primo intervento.

Il ripristino della pavimentazione dovrà essere privo di sensibili risalti, ovvero raccordando i livelli al circostante piano stradale esistente.

Il tappetino d'usura dovrà essere ripristinato:

- nel caso di scavi paralleli alla strada fino a metà carreggiata, previa scarifica;
- nel caso di scavi perpendicolari alla strada per una larghezza non inferiore a cm 20. rispetto al limite dello scasso, previa scarifica.

L'esecutore di ogni ripristino sarà anche tenuto alla rimozione totale del materiale di risulta, nonché al rifacimento della segnaletica orizzontale, ove presente.

Nel caso in cui l'intervento di rottura suolo interessi marciapiedi e/o camminamenti pedonali, il ripristino definitivo dovrà essere portato a termine immediatamente dopo la chiusura dello scavo.

Se non fosse possibile reperire il materiale da usare per la rifinitura, perchè non più in produzione, il suddetto intervento dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio Viabilità.

8. Sanzioni:

Il richiedente ha l'obbligo di osservare le suesposte norme al fine di garantire la sicurezza della viabilità e la conservazione in buono stato della pavimentazione stradale e dei manufatti del sottosuolo.

In mancanza saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento, nonchè incamerata la garanzia prestata per il rilascio dell'autorizzazione.

Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere tanto ai Comuni come ai terzi per effetto di disposizioni di leggi, di regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari.

9. Il proponente dovrà definire in apposito atto con i Comuni di Cossato e di Lessona, separatamente, le misure di compensazione ambientale che la società Battiana s.r.l. realizzerà nel termine di un anno dall'installazione degli impianti, per un ammontare, cadauno, pari all'1,5 % di proventi ed incentivi ipotizzati per un'annualità (cfr. pag. 10 Relazione illustrativa. € 471.967,00 x 1,5 % = € 7.079,50). Le attività legate alle misure compensative dovranno rispondere pienamente ai criteri previsti dall'Allegato 2 al D.M. 10-09-2010.
10. L'opera in oggetto potrebbe essere interessata da elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei; tali interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.3.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558.
11. Le linee elettriche sono tutelate da corridoi di rispetto e di asservimento secondo la tipologia delle stesse, per cui il progetto dell'impianto da autorizzare dovrà tener conto della loro esistenza per non diminuire o impedire l'esercizio e la manutenzione all'ENEL.
12. Si raccomanda il puntuale rispetto del D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Lavori in prossimità di parti attive).
13. Qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, l'Azienda dovrà tempestivamente provvedere a trasmettere i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi a Enel Distribuzione S.p.A.
14. Nella posa della condotta elettrica dovranno essere osservate le norme generali riportate nella dichiarazione di impegno e non dovranno essere apportate modifiche al tracciato, riferito alla condotta elettrica in oggetto evidenziata e riportato sull'elaborato tecnico allegato all'istanza.
15. Il nulla osta viene concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in dipendenza dell'atto di sottomissione prodotto in data 08/06/2011 dalla società Battiana, rubricato al Registro Ufficiale dell'Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta al n. 9159, registrato a Biella presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Biella, Ufficio Territoriale di Biella in data 08/06/2011 al n. 2104 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti i salvi i diritti che derivano al Ministero dal RD 1775 dell'11/12/1933 e dal D. Lgs. 259/03.
16. Allo scopo di eseguire i previsti controlli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la società Battiana dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax ai competenti Uffici Ministeriali, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione dell'elettrodotto, indicando i riferimenti relativi al nulla osta rilasciato, al comune interessato alla posa, al nominativo del proprio referente, unitamente al numero telefonico del proprio ufficio, e l'arco temporale della posa effettiva del cavo elettrico. L'invio differito di tale segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione al fine di porre in essere i

previsti controlli; in merito si precisa che le spese relative a tali ultimi scavi sono da intendersi a totale carico della società Battiana.

17. Ad ultimazione dei lavori è fatto obbligo alla società Battiana di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – la prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 inerente il rispetto del Progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione dell'impianto.
18. Come prescritto al comma 9 art. 95 del D. Lgs. 259/03 qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero dello Sviluppo Economico promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi a norma dell'art. 127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con RD dell'11/12/1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
19. l'indicazione riportata nella tav. 6 del Progetto presentato circa la necessità di attivare la procedura di esproprio per la particella 309 viene stralciata dal progetto.
20. Nella progettazione esecutiva delle strutture lineari di recinzione, al fine di mitigare gli impatti sulla fauna selvatica e garantirne il libero movimento nell'area in oggetto, come nelle condizioni precedenti la realizzazione dell'impianto, si dovranno realizzare dei passaggi nella recinzione perimetrale tenendo conto, per quanto tecnicamente possibile, delle indicazioni contenute nella Pubblicazione di A.R.P.A. Piemonte "Fauna Selvatica ed Infrastrutture Lineari".
21. il proponente dovrà curare la realizzazione della siepe perimetrale utilizzando due – tre specie autoctone.
22. per mitigare l'impatto dovuto alla visuale sull'impianto da una cascina sita nelle immediate vicinanze compresa nel Comune di Cossato, dovranno essere messe a dimora alberature di alto fusto che garantiscano la completa copertura del cono visuale relativo; inoltre, per quanto possibile e in termini migliorativi, si richiede di valutare di estendere la copertura per tutta lunghezza del tratto di strada coinvolto dall'impianto. In entrambi i casi, essendo il lato della recinzione sito a nord non dovrebbero verificarsi problemi di ombreggiamento per i pannelli. La stessa precauzione potrebbe essere adottata, in accordo con il Comune di Lessona, nell'area destinata ad "Aree verdi", sempre per la mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto per un gruppo di edifici residenziali, che sono invece posti alla estremità sud-est dell'area ma aventi distanza sufficiente da garantire che l'alberatura non causi ombreggiamenti all'impianto. Le opere di mitigazione visiva costituite da alberature d'alto fusto dovranno essere realizzate con il consenso dei residenti nelle abitazioni contermini.
23. le previste aperture di aerazione delle cabine dovranno essere orientate nella direzione opposta a quella dei fabbricati residenziali presenti. Si richiede inoltre di valutare l'eventuale spostamento dei manufatti più rumorosi (i.e. inverter) in modo da evitare a priori possibili disturbi arrecati verso gli edifici che attualmente sarebbero prospicienti.
24. Il Proponente dovrà provvedere ad eseguire una campagna di misura per la verifica dei livelli sonori generati dagli inverter, opportunamente insonorizzati, della centrale in oggetto durante il loro funzionamento a regime. La campagna di misura predetta dovrà avvenire nelle peggiori condizioni di esercizio (irraggiamento massimo) e comunque entro un anno dalla data di avvio degli impianti. Inoltre le risultanze di tale attività di monitoraggio dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Provincia di Biella, ai Comuni di Cossato e di Lessona ed al Dipartimento A.R.P.A. di Biella
25. di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere alla presentazione di idonee garanzie finanziarie in attuazione del punto 13.1 lett. J) della parte III dell'allegato al

DM 10/9/2010, qualora applicabili al caso in esame, nei tempi ed i modi che verranno stabiliti con apposita disciplina.

26. le siepi perimetrali in progetto dovranno essere realizzate ad una altezza idonea a consentire il mascheramento dei pannelli; anche in deroga al regolamento comunale, portandola ad un'altezza di m. 2,20.
27. le siepi perimetrali e il manto erboso dovranno ricevere manutenzione regolare in modo da garantire la buona conservazione anche estetica dell'area. In nessun caso potranno essere utilizzate sostanze chimiche per la manutenzione del verde.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;
- i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente nel corso della seduta del 14 Giugno 2011, ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90.

Visto che la Regione Piemonte, Settore Tecnico Opere Pubbliche, ha trasmesso il proprio parere con nota prot. n. 46071 del 10/6/2011, pervenuto a mezzo posta a questa Amministrazione il 14 Giugno 2011 e protocollata nella stessa data alle ore 14:57, pertanto oltre il termine di conclusione della Conferenza di Servizi oggetto del presente atto, chiusasi alle ore 11:21.

Dato atto che per cause di forza maggiore la Conferenza dei Servizi non ha potuto tenere conto del predetto parere, peraltro con contenuti non in contrasto con le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi, la quale ha stabilito che la Denuncia di impianti di opera elettriche aventi tensione fino a 30.000 volt, di cui alla LR 25/4/1984 n. 23, in capo alla Regione Piemonte / Settore Opere Pubbliche, consta in una dichiarazione che deve essere presentata dopo aver ottenuto l'autorizzazione unica, considerato che la stessa non è ricompresa nell'elenco di cui all'allegato 1 del DM 10/9/2010; conseguentemente tale atto di assenso non è ricompreso nel presente provvedimento.

Richiamato il penultimo punto dell'allegato C alla L.R. 40/98 "Casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette (articolo 4, comma 6, lettera a)" nel quale è ricompreso il progetto cui è riferito il presente provvedimento:

- *Dalla tipologia all. B2, n. 36 (impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda):*
  - *B2, 36/a - Impianti fotovoltaici non integrati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b1, del decreto 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387", qualora localizzati all'interno di aree industriali esistenti.*

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 14/12/2010 n. 2 – 1183.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

#### **– DETERMINA –**

1. di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto dell'**impianto di produzione** presentato in data in data 22/04/2011, ns. prot. n. 20785, successivamente integrato con la comunicazione assunta al prot. n. 25863 del 19/05/2011 ed al prot. n. 26355 del 23.05.2011) per la per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico a terra, con potenza pari a 998,00 kW<sub>p</sub>, nel Comune di Cossato e di Lessona – località Battiana, alla Battiana s.r.l. con sede legale a Biella, via Orfanotrofio n. 39.
2. di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto delle **opere di connessione** presentato in data in data 22/04/2011, ns. prot. n. 20785, successivamente integrato con la comunicazione assunta al prot. n. 25863 del 19/05/2011 ed al prot. n. 26355 del 23.05.2011) per la per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico a terra, con potenza pari a 998,00 kW<sub>p</sub>, nel Comune di Cossato e di Lessona – località Battiana, alla Battiana s.r.l. con sede legale a Biella, via Orfanotrofio n. 39.
3. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
  - permesso di Costruire del Comune di Cossato ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001
  - nulla osta acustico del Comune di Cossato ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
  - permesso di Costruire del Comune di Lessona ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
  - nulla osta acustico del Comune di Lessona ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;
  - nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259;
  - nulla osta comunale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità comunale – via Castelletto Cervo.

4. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
5. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni; decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
6. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
7. Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B**.
8. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
9. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
10. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
11. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
12. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente, (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; fanno eccezione gli impianti approvati al punto 2 del presente atto, necessari alla connessione alla rete, in considerazione del loro inserimento nel perimetro della rete di proprietà di ENEL Distribuzione.
13. Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere alla presentazione di idonee garanzie finanziarie in attuazione del punto 13.1 lett. J) della parte III dell'allegato al

DM 10/9/2010, qualora applicabili al caso in esame, nei tempi ed i modi che verranno stabiliti con apposita disciplina.

14. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
15. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
16. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo e della documentazione progettuale prodotta per l'istruttoria e vistata (allegato B), al richiedente ed ai Comuni sede dell'impianto. Copia del provvedimento finale e degli allegati, ad eccezione dell'allegato B, vengono inviati agli altri soggetti che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì 22/06/2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMBIENTE E AGRICOLTURA  
(Dott. Giorgio Saracco)**

-----  
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal ..... al .....  
Biella, lì .....

**Il Funzionario Responsabile**

.....

**Il Segretario Generale**

.....

<b>DATI IDENTIFICATIVI</b>	
Denominazione Società Madre <b>Battiana S.r.l.</b>	
Codice Azienda (codice SIRA)	
Codice fiscale n. <b>02359530025</b>	
Partita IVA n. <b>02359530025</b>	
Sede legale:	
	Provincia: BIELLA
	CAP 13900
	Comune: Biella
	Località:
	Indirizzo: Via Orfanotrofo n. 39
	Tel:
	E-mail:
Denominazione unità locale operativa: Impianto fotovoltaico Battiana 998,00 kWp	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13836
	Comune: Cossato
	Località: Battiana
	Indirizzo: ==
	Tel.: ==
	E-mail: ==
Autorizzazioni concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ permesso di Costruire del Comune di Cossato ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001</li> <li>❖ nulla osta acustico del Comune di Cossato ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;</li> <li>❖ permesso di Costruire del Comune di Lessona ai sensi del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;</li> <li>❖ nulla osta acustico del Comune di Lessona ai sensi dell'art. 8 L. 447/95;</li> <li>❖ nulla osta alla costruzione di elettrodotto ai sensi dell'Art. 95 del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259;</li> <li>❖ nulla osta comunale per interferenze (cavidotto interrato) con la viabilità comunale – via Castelletto Cervo.</li> </ul>	

Battiana s.r.l. – Via Orfanotrofo n. 39 – 13900 BIELLA

**Allegato B – Impianto fotovoltaico in Comune di Cossato e Lessona – località Battiana – 998,00 kwp. - Progetto presentato.**

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

1. Le attività di scavo o scotico previste in progetto dovranno essere eseguite con assistenza archeologica continuativa senza oneri per la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie.
2. Vista l'estensione dell'area di intervento si ritiene opportuna, al fine di evitare per quanto possibile rinvenimenti fortuiti in corso d'opera, con conseguente rallentamento delle operazioni di cantiere e possibili aggravii dei costi di realizzazione, la predisposizione di sondaggi limitati ed opportunamente disposti da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e da effettuarsi preventivamente all'avvio di tutte le operazioni di cantiere.
3. In caso di rinvenimenti di particolare interesse potranno essere richiesti, anche in corso d'opera, varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'adeguata documentazione e conservazione dei reperti.
4. In occasione di eventuali reinterri si dovrà rispettare la stratigrafia del terreno, utilizzando il sottosuolo argilloso per colmare le depressioni più profonde, mantenendo in superficie il terreno di qualità.
5. Comunicazioni:  
Prima di dare corso ai lavori dovrà essere dato preavviso scritto di tre giorni, al Settore Area Tecnica - Ufficio Viabilità del Comune di Cossato, anche mediante fax al n. 015 9893333 o e-mail all'indirizzo [viabilità@comune.cossato.bi](mailto:viabilità@comune.cossato.bi). In caso di somma urgenza motivata, comunicata verbalmente e seguita da immediata comunicazione scritta, mediante telegramma o fax, il suddetto termine è derogabile, fermi restando tutti gli altri obblighi ed adempimenti.  
L'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata, a cura dell'esecutore, all'Ufficio Viabilità, ed al Corpo di Polizia Municipale, entro il perentorio termine di giorni cinque.  
Ai fini dello svincolo della somma posta a garanzia del perfetto ripristino, unitamente alla fine dei lavori sarà necessario comunicare le coordinate bancarie (codice IBAN) per il rimborso tramite bonifico bancario.
6. Validità e garanzie:  
La autorizzazione avrà validità di sessanta giorni dalla data di notifica della stessa; qualora i lavori relativi non fossero ultimati, dovrà essere richiesta una proroga, che potrà essere al massimo di sessanta giorni. Nell'eventualità che i lavori, invece, non fossero iniziati si dovrà richiedere una nuova autorizzazione.  
Il richiedente l'autorizzazione sarà responsabile per un periodo di sei mesi dalla data di ultimazione del ripristino del suolo, di qualsiasi inconveniente, incidente o danno arrecato dal comune ed a terzi, in dipendenza dei lavori che si verificassero in detto periodo e terrà rilevato il Comune da ogni molestia, azione legale e richiesta di risarcimento che venissero promosse dai danneggiati o infortunati; trascorso tale periodo e verificato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, sarà svincolata la cauzione.

7. Operazioni di cantiere:

Per la segnalazione del cantiere, si operi secondo le prescrizioni del codice stradale D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 495/92.

Gli scavi non dovranno essere mantenuti a cielo aperto nelle ore notturne.

Nel caso di manto bituminoso la demolizione della sede stradale dovrà essere eseguita attraverso l'utilizzo di attrezzo a lama rotante (klipper), con taglio dell'intero spessore del manto bitumato, in modo da rendere la striscia oggetto dei lavori indipendente dal restante corpo stradale.

Il riempimento degli scavi dovrà essere effettuato esclusivamente con materiale stabilizzato, completamente privo di residuo terroso, a strati dello spessore massimo di cm 30 perfettamente pigiati a rifiuto.

Si provvederà quindi al ripristino della pavimentazione originaria, attraverso l'impiego di ditte o personale qualificati.

Nel caso di manto bituminoso si procederà alla ricostruzione della massicciata di spessore pari a cm. 20 opportunamente rullata ed alla formazione dello strato di base in misto granulare bitumato dello spessore compreso di cm. 12 (tout – venant).

Seguirà il rifacimento del tappeto di usura (ripristino definitivo) dello spessore medio di cm. 3 compreso, entro i successivi trenta giorni al primo intervento.

Il ripristino della pavimentazione dovrà essere privo di sensibili risalti, ovvero raccordando i livelli al circostante piano stradale esistente.

Il tappetino d'usura dovrà essere ripristinato:

- nel caso di scavi paralleli alla strada fino a metà carreggiata, previa scarifica;
- nel caso di scavi perpendicolari alla strada per una larghezza non inferiore a cm 20. rispetto al limite dello scasso, previa scarifica.

L'esecutore di ogni ripristino sarà anche tenuto alla rimozione totale del materiale di risulta, nonché al rifacimento della segnaletica orizzontale, ove presente.

Nel caso in cui l'intervento di rottura suolo interessi marciapiedi e/o camminamenti pedonali, il ripristino definitivo dovrà essere portato a termine immediatamente dopo la chiusura dello scavo.

Se non fosse possibile reperire il materiale da usare per la rifinitura, perchè non più in produzione, il suddetto intervento dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio Viabilità.

8. Sanzioni:

Il richiedente ha l'obbligo di osservare le suesposte norme al fine di garantire la sicurezza della viabilità e la conservazione in buono stato della pavimentazione stradale e dei manufatti del sottosuolo.

In mancanza saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento, nonché incamerata la garanzia prestata per il rilascio dell'autorizzazione.

Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere tanto ai Comuni come ai terzi per effetto di disposizioni di leggi, di regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari.

9. Il proponente dovrà definire in apposito atto con i Comuni di Cossato e di Lessona, separatamente, le misure di compensazione ambientale che la società Battiana s.r.l. realizzerà nel termine di un anno dall'installazione degli impianti, per un ammontare, cadauno, pari all'1,5 % di proventi ed incentivi ipotizzati per un'annualità (cfr. pag. 10 Relazione illustrativa. € 471.967,00 x 1,5 % = € 7.079,50). Le attività legate alle misure compensative dovranno rispondere pienamente ai criteri previsti dall'Allegato 2 al D.M. 10-09-2010.

10. L'opera in oggetto potrebbe essere interessata da elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei; tali interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.3.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558.
11. Le linee elettriche sono tutelate da corridoi di rispetto e di asservimento secondo la tipologia delle stesse, per cui il progetto dell'impianto da autorizzare dovrà tener conto della loro esistenza per non diminuire o impedire l'esercizio e la manutenzione all'ENEL.
12. Si raccomanda il puntuale rispetto del D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Lavori in prossimità di parti attive).
13. Qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, l'Azienda dovrà tempestivamente provvedere a trasmettere i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi a Enel Distribuzione S.p.A.
14. Nella posa della conduttura elettrica dovranno essere osservate le norme generali riportate nella dichiarazione di impegno e non dovranno essere apportate modifiche al tracciato, riferito alla conduttura elettrica in oggetto evidenziata e riportato sull'elaborato tecnico allegato all'istanza.
15. Il nulla osta viene concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico in dipendenza dell'atto di sottomissione prodotto in data 08/06/2011 dalla società Battiana, rubricato al Registro Ufficiale dell'Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta al n. 9159, registrato a Biella presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Biella, Ufficio Territoriale di Biella in data 08/06/2011 al n. 2104 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti i salvi i diritti che derivano al Ministero dal RD 1775 dell'11/12/1933 e dal D. Lgs. 259/03.
16. Allo scopo di eseguire i previsti controlli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la società Battiana dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax ai competenti Uffici Ministeriali, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione dell'elettrodotto, indicando i riferimenti relativi al nulla osta rilasciato, al comune interessato alla posa, al nominativo del proprio referente, unitamente al numero telefonico del proprio ufficio, e l'arco temporale della posa effettiva del cavo elettrico. L'invio differito di tale segnalazione, o la mancanza della stessa, comporterà l'effettuazione di scavi a campione al fine di porre in essere i previsti controlli; in merito si precisa che le spese relative a tali ultimi scavi sono da intendersi a totale carico della società Battiana.
17. Ad ultimazione dei lavori è fatto obbligo alla società Battiana di fornire al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – la prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 inerente il rispetto del Progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione dell'impianto.
18. Come prescritto al comma 9 art. 95 del D. Lgs. 259/03 qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero dello Sviluppo Economico promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi a norma dell'art. 127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con RD dell'11/12/1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
19. L'indicazione riportata nella tav. 6 del Progetto presentato circa la necessità di attivare la procedura di esproprio per la particella 309 viene stralciata dal progetto.

20. Nella progettazione esecutiva delle strutture lineari di recinzione, al fine di mitigare gli impatti sulla fauna selvatica e garantirne il libero movimento nell'area in oggetto, come nelle condizioni precedenti la realizzazione dell'impianto, si dovranno realizzare dei passaggi nella recinzione perimetrale tenendo conto, per quanto tecnicamente possibile, delle indicazioni contenute nella Pubblicazione di A.R.P.A. Piemonte "Fauna Selvatica ed Infrastrutture Lineari".
21. il proponente dovrà curare la realizzazione della siepe perimetrale utilizzando due – tre specie autoctone.
22. per mitigare l'impatto dovuto alla visuale sull'impianto da una cascina sita nelle immediate vicinanze compresa nel Comune di Cossato, dovranno essere messe a dimora alberature di alto fusto che garantiscano la completa copertura del cono visuale relativo; inoltre, per quanto possibile e in termini migliorativi, si richiede di valutare di estendere la copertura per tutta lunghezza del tratto di strada coinvolto dall'impianto. In entrambi i casi, essendo il lato della recinzione sito a nord non dovrebbero verificarsi problemi di ombreggiamento per i pannelli. La stessa precauzione potrebbe essere adottata, in accordo con il Comune di Lessona, nell'area destinata ad "Aree verdi", sempre per la mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto per un gruppo di edifici residenziali, che sono invece posti alla estremità sud-est dell'area ma aventi distanza sufficiente da garantire che l'alberatura non causi ombreggiamenti all'impianto.  
Le opere di mitigazione visiva costituite da alberature d'alto fusto dovranno essere realizzate con il consenso dei residenti nelle abitazioni contermini.
23. le previste aperture di aerazione delle cabine dovranno essere orientate nella direzione opposta a quella dei fabbricati residenziali presenti. Si richiede inoltre di valutare l'eventuale spostamento dei manufatti più rumorosi (i.e. inverter) in modo da evitare a priori possibili disturbi arrecati verso gli edifici che attualmente sarebbero prospicienti.
24. Il Proponente dovrà provvedere ad eseguire una campagna di misura per la verifica dei livelli sonori generati dagli inverter, opportunamente insonorizzati, della centrale in oggetto durante il loro funzionamento a regime. La campagna di misura predetta dovrà avvenire nelle peggiori condizioni di esercizio (irraggiamento massimo) e comunque entro un anno dalla data di avvio degli impianti. Inoltre le risultanze di tale attività di monitoraggio dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Provincia di Biella, ai Comuni di Cossato e di Lessona ed al Dipartimento A.R.P.A. di Biella
25. le siepi perimetrali in progetto dovranno essere realizzate ad una altezza idonea a consentire il mascheramento dei pannelli; anche in deroga al regolamento comunale, portandola ad un'altezza di m. 2,20.
26. le siepi perimetrali e il manto erboso dovranno ricevere manutenzione regolare in modo da garantire la buona conservazione anche estetica dell'area. In nessun caso potranno essere utilizzate sostanze chimiche per la manutenzione del verde.